PDIC87000X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007726 - 08/09/2021 - A03c - Salute e sicurezza - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288
Via Garubbio, 43
35020 Codevigo (Pd)
e-mail: pdic87000x@istruzione.it

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883
Cod. Mecc. PDIC87000X
www.istitutocomprensivodicodevigo.edu.it
pec: pdic87000x@pec.istruzione.it

Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni
dell'Istituto Comprensivo di Codevigo
p.c.
Al Personale ATA

OGGETTO: EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E RELATIVA GESTIONE

Gent.mi tutti,
sono con la presente a fornirvi, a seguito di nuove disposizioni normative ed in particolare il Decreto n. 257 del 6 agosto 2021 e la conseguente adozione del "*Piano Scuola 2021/21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione*", il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" e la nota del Ministero dell'Istruzione n.1237 13 agosto 2021, alcune informazioni circa le procedure che l'istituto Comprensivo di Codevigo segue, a partire dal 01 SETTEMBRE 2021.

1. Il Decreto Legge n. 111/2021, in cui sono contenute sia le finalità che le misure minime di sicurezza, **riguarda tutte le istituzioni scolastiche statali**, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3 anni.

2. Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica" dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, **i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza"**. La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul "bisogno" di scuola e relazione educativa dei nostri studenti. Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all'istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla "scuola in presenza". Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità" possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, l'Istituto Comprensivo di Codevigo assicurerà il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all'eventuale quarantena, disposta dalle autorità sanitarie competenti, di gruppi classe e singoli alunni.

3. Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono esaustivamente illustrate dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 111 prevede nello specifico:
   a) **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288
Via Garubbio, 43
35020 Codevigo (Pd)
e-mail: pdic87000x@istruzione.it

Tel. 0495817860 - Fax 0495817883
Cod. Mecc. PDIC87000X
www.istitutocomprensivodicodevigo.edu.it
pec: pdic87000x@pec.istruzione.it

- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive all'aperto oppure in palestra se mantenuto il distanziamento di almeno due metri e in condizioni di costante arieggiamento (comma 2, lettera a);

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b);
c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C (comma 2, lettera c).
A tal proposito il rientro degli alunni per assenze **fino a tre giorni** deve avvenire previa **compilazione dell'autodichiarazione** da consegnare ai docenti; per assenze **uguali o superiori ai cinque giorni** è necessario presentare il **certificato medico**.

Nel caso gli alunni siano sprovvisti della prescritta documentazione verranno contattate le famiglie al fine di regolarizzare il rientro o di venire a ritirare i propri figli.

4. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"10 per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce **al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde**. Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Il già citato comma 2 stabilisce che, "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Esorto tutto il personale docente a rispettare e a pretendere, da parte degli alunni, il rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza d'Istituto; per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Comunicazioni – Sicurezza e prevenzione a scuola del sito dell'istituto.

Augurando a tutti un buon anno scolastico, porgo cordiali saluti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO (PD)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Calcagno